

Chi, possessore di un CB su un camper, si è recato presso i vari "Ispettorati territoriali di zona" per chiedere delucidazioni sul Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003) ha ottenuto risposte contraddittorie e contrastanti allarmando i camperisti ed i loro club. Affinchè ognuno possa trarre le proprie considerazioni stralciamo gli articoli del codice che riguardano direttamente i CB, che portiamo a bordo:

Art. 105 Libero uso

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

- a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
- b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
- c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
- d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
- e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
- f) telecomandi dilettantistici;
- g) applicazioni induttive;
- h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
- i) ausili per handicappati;
- j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
- k) applicazioni audio senza fili;
- l) apriporta;
- m) radiogiocattoli;
- n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
- o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
- p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.

2. Sono altresì di libero uso:

- a) i collegamenti su supporto fisico, ad

LA PAGINA DELL'ESPERTO

NORMATIVE: i CB

onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;

- b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 106 Obblighi dei rivenditori

I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmettenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.

Art. 145 Banda cittadina - CB

1. Le comunicazioni in "banda cittadina" - CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.

2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
- b) indicazione della sede dell'impianto;
- c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
- d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.

4. Alla dichiarazione sono allegare:

- a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'art. 36 dell'allegato n. 25;

b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti

Allegato 25 Contributi - Art. 36 Attività in banda cittadina

1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all'Art. 145 del codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.

Art. 37 Attività assimilate a quella in banda cittadina

1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:

- a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
- b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

E' certo che più di qualche cosa non quadra, ma, le novità si possono riassumere così:

- il vecchio canone di 7,25 euro annui viene sostituito da un contributo annuo di 12,00 euro, indipendentemente dal numero degli apparati.

- Il versamento va effettuato sul c/c dell'Ispettorato di zona. Per la regione Lazio: c/c n. 89867006 - Bankitalia Tesoreria Provinciale dello Stato sez. Roma, Viale Trastevere, 189 - 00100 Roma. Gli estremi degli altri Ispettorati possono essere prelevati sul sito www.urpcomunicazioni.it

- per il 2002 ed il 2003 è necessario pagare 4,25 euro per anno. Quindi 8,50 euro si possono versare in unica soluzione indicando nella causale, oltre al nome, cognome, C.F., anche "integrazione ai canoni anni 2002 e 2003 per C.B. autorizzazione n.";